

**CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**  
**VIA AL MOLINERO 12/R - 17100 SAVONA - TEL. 019-805.757 - Fax 019-801.469**  
Internet:[www.cassaedilesavona.it](http://www.cassaedilesavona.it) – E-mail: [info@cassaedilesavona.it](mailto:info@cassaedilesavona.it) - Codice Fiscale:80005350097

ALLE IMPRESE ISCRITTE  
AI CONSULENTI DEL LAVORO  
LORO SEDI

Savona, 4 aprile 2012  
Prot. n.04503 /DIR/cr  
Circolare n.4/2012

Oggetto: Norma premiale ed esigenze operative degli iscritti.

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari relative all'oggetto per informare che - così come più volte posto in evidenza da questa Direzione al Comitato di Presidenza della Cassa Edile, per ultimo nella riunione del 27 marzo 2012- le locali Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, in data 30 marzo 2012, hanno tenuto conto delle difficoltà che le Imprese trovano nelle applicazioni delle sempre più complesse disposizioni di legge e contrattuali, dando mandato al nostro Comitato di Presidenza di poter operare, in determinate condizioni, limitando, per quanto possibile, gli aspetti burocratici che possono scaturire – anche se non voluti - dalle diverse e innovative disposizioni in vigore.

In relazione a quanto sopra, limitatamente alla nota norma premiale di cui all'art. 19 del vigente contratto integrativo, è stato stabilito che la prescritta dichiarazione autenticata sia ritenuta valida anche se resa sottoforma d'autocertificazione presentata nei termini e con allegato la fotocopia del documento d'identità in vigore del legale rappresentante delle imprese.

Così come il Comitato di Presidenza della Cassa Edile ha stabilito che il possesso della casella di posta certificata non sia più un elemento essenziale richiesto per usufruire della norma premiale.

Inoltre tenuto conto delle difficoltà incontrate dalle Imprese in sede di prima applicazione il Comitato di Presidenza, nella riunione del 4 c.m., ha deliberato di ritenere valide tutte le dichiarazioni presentate dalla data d'entrata in vigore della norma di cui trattasi (1 ottobre 2011) fino al 30 marzo 2012 anche se non redatte secondo la formulazione prevista (dichiarazione autenticata), carenti di elementi ritenuti non sostanziali e presentate fuori termine.

Al riguardo si precisa che alle imprese di cui trattasi la Cassa Edile provvederà ad effettuare apposita comunicazione ed a fornire le relative istruzioni per beneficiare retroattivamente della norma premiale, restando a carico dell'Impresa la verifica di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti contrattualmente che permettono di aver diritto all'applicazione di quanto previsto dal citato art. 19.

Cogliamo l'occasione per invitare le imprese ed i consulenti a segnalare con apposite comunicazioni, tutte le difficoltà applicative della normativa contrattuale territoriale e ogni altra esigenza, onde poter verificare, se di nostra competenza, gli eventuali possibili interventi per recepire le varie esigenze e se di competenza delle parti sociali di segnalarle alle stesse affinché vengano a conoscenza e attuino scelte che recepiscano le esigenze delle imprese del settore edile.

Questa Direzione, come di consueto, si dichiara fin d'ora a disposizione per ogni necessità sia delle Imprese, sia dei Consulenti.

Cordialmente

IL DIRETTORE  
(Geom. Umberto Donvito)